ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 21

Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianita' nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente articolo 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneita' espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianita' di servizio. Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio. Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina e' riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato. Limitatamente al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianita' maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale. I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianita' di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori. Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianita' prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianita' predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo. I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento delle funzioni puo' essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia.

Versione in vigore dal 14 maggio 1982, non più in vigore dal 10 agosto 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
Estremi	Legge 27 aprile 1982, n. 186
Titolo	II — Personale di magistratura
Capo	II — Ammissione in servizio, progressione e ruoli organici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-giurisdizione-amministrativa-e-del-personale-di/art-21-nomina-a-presidente-di-sezione-del-consiglio-di-stato-ed-a-presidente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it